



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 79 del 19/06/2014**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIE RINNOVABILI, RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 12 giugno 2014, n. 32**

Declaratoria di decadenza della Determinazione dirigenziale n. 17 del 26 gennaio 2011 relativa a:

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 6,83 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Brindisi alla contrada Restinco denominato "parco fotovoltaico Restinco".

Società Company Renewable Energy S.r.l., Località Restinco, C.P. 21, 72100 Brindisi, P. IVA 02233830740.

Il Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica

Premesso che:

L'Art. 12, comma 4, del D.Lgs 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) prevede espressamente che "Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale."

Le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con D.M. 10/09/2010 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219) al fine di rendere effettivo l'obbligo richiedono espressamente, già in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, al punto 13.1, l'impegno, del proponente alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione precedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi.

La norma quadro nazionale individua sia i requisiti soggettivi degli emittenti le suddette polizze fideiussorie sia i criteri per la determinazione dell'importo da stabilirsi dalle Regioni o Province delegate,

sia il soggetto beneficiario, coincidente con quello cui compete l'onere di eseguire gli interventi in caso di inadempienza da parte del soggetto obbligato. Nulla è riferito in merito alla disciplina (clausole) regolante il rapporto medesimo.

La normativa regionale vigente in materia di garanzie è essenzialmente costituita dalla Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 recante "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale" come peraltro modificata ad opera della Legge regionale n. 25 del 24/09/2012 "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e dalla regolamentazione regionale attuativa delle linee guida nazionali, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 3029 del 30/12/2010.

In particolare la L.R. 31/2008, tratta della fideiussione all'art. 4, commi:

2: Entro centottanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio lavori, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:

....omissis .....

c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;

d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.

3. Gli importi da garantire con le fideiussioni di cui al comma 2, lettere c) e d), possono essere adeguati in aumento con delibera di Giunta regionale.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000. Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

Considerato che:

la previsione di carattere generale, in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione in favore dello Stato o altro ente pubblico, è costituita dalla L. n. 348/1982;

La legislazione regionale vigente nulla dice in materia di requisiti soggettivi dell'emittente la garanzia fideiussoria mentre con riferimento alla disciplina del contenuto del rapporto, si limita a specificare che la fideiussione deve essere "a prima richiesta".

La richiesta di clausole specifiche da inserire nella garanzia fideiussoria rientra senza alcun dubbio nella fase iure privatorum, nella quale l'amministrazione, una volta rilasciata l'autorizzazione, legittimamente può richiedere l'inserimento di clausole a garanzia del pubblico interesse sottostante alla realizzazione dell'impianto ed alla rimessione in pristino del sito alla sua dismissione. Analogamente a quanto farebbe qualsiasi privato a cura dei propri interessi patrimoniali, del tutto irragionevole sarebbe e contrario a qualsiasi principio di sana e corretta amministrazione accettare polizze "di fatto non escutibili" o difficilmente "escutibili" con conseguente accollo dei costi alla collettività;

Nessuna norma vigente, da un lato, impone alla Regione di accettare "qualsiasi" fideiussione a prescindere quindi da valutazioni di merito in ordine alla sua "qualità" e quindi alla sua "idoneità" a fungere da garanzia. Dall'altro, nessuna norma vigente impedisce alla Regione, parimenti a quanto farebbe qualsiasi privato a tutela dei propri interessi, di richiedere garanzie "qualificate" in termini di soggetti emittenti e clausole contrattuali.

A dissipare ogni eventuale dubbio in materia, è intervenuto il Consiglio di Stato con sentenza n. 1729/2013 resa in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione I, n. 01965/2012, in quanto la presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa è imposta

dall'art. 13 punto 1 del d.m. 10 settembre 2010 recante le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanate ai sensi dell'art. 12, quarto comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 sia, ulteriormente, in quanto la predetta garanzia non riveste una funzione esclusivamente finanziaria anche perchè rivolta ad assicurare il necessario ripristino dell'ambiente dopo la dismissione dell'impianto, per cui questa deve essere prestata da un soggetto con caratteristiche tali da far ragionevolmente prevedere la sua possibilità di offrire garanzie adeguate anche dopo un lungo periodo dalla loro emissione;

Constatato che:

Con Determinazione dirigenziale n. 17 del 26.01.2011 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 6,83 MW, delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito nel Comune di Brindisi alla contrada Restinco denominato "parco fotovoltaico Restinco" alla Società Company Renewable Energy S.r.l., Località Restinco, C.P. 21, 72100 Brindisi; con nota n. 5738 del 08/07/2013 sono state richieste nuove fideiussioni per il Comune e per la Regione da sostituire al posto di quelle emesse da Finworld S.P.A., intermediario finanziario; con nota n. 7468 del 23/09/2013 la società ha comunicato di non voler procedere alla sostituzione in quanto all'epoca della presentazione le polizze Finworld sono state ritenute valide da quest' Ufficio; con nota n. n. 7469 del 23/09/2013, la Società ha richiesto una proroga di 24 mesi della scadenza del titolo, non concessa in quanto le fideiussioni non sono state sostituite; con nota n. 10010 del 13/12/2011 e la successiva nota n. 648 del 27/01/2014 la società ha sollecitato quest' Ufficio sulla richiesta proroga allegando solo la bozza della fideiussione; con nota n. 882 del 05/02/2014 quest' Ufficio ha richiesto al fine di poter procedere con tale proroga:

- copia di perizia giurata corredata di documentazione fotografica che attesti l'effettivo inizio dei lavori entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 ed il loro stato di avanzamento;
- dichiarazione in forma di atto notorio resa ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla normativa vigente e di accettazione degli obblighi ed impegni assunti dal proponente originario;
- dichiarazione, in forma di atto notorio, di prosecuzione delle attività mediante i medesimi fornitori di cui alle dichiarazioni in atti rese ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della L.R. 31/08;
- nuove fideiussioni e/o polizze da presentare a favore della Regione e del Comune di intervento che devono essere rilasciate esclusivamente da una banca o da un' assicurazione;
- la società ha dato riscontro a quest'ultima con nota acquisita al prot. n. 2282 del 04/04/2014 allegando ancora una volta la bozza della fideiussione;
- l'autorizzazione unica rilasciata è sottoposta ad espresse ipotesi di decadenza, stabilite dalla normativa in materia e ribadite nell'atto d'Impegno e nella Convenzione sottoscritti dalla Società proponente, nonché nella autorizzazione unica, agli atti di questo Ufficio. In particolare, la mancata presentazione delle polizze fideiussorie in favore della Regione e del Comune ai sensi dell'art. 4, della L.R. 31/2008, entro i termini stabiliti, costituisce, ipotesi di decadenza dell'autorizzazione e quindi ed in sostanza, ove ciò fosse verificato, il dissolvimento del titolo con cui sono state autorizzate le opere.

Rilevato che:

- il progetto è assistito, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) e d) della l.r. 31/2008 da una polizza fideiussoria scaduta rilasciata da un istituto denominato Finworld S.p.a. a favore della Regione Puglia;
- di conseguenza la polizza fideiussoria depositata ed in atti non risulta essere idonea ai fini della ricevibilità e quindi non assolve alla funzione di garanzia del terzo e nel caso specifico della Regione;

- con nota n. 882 del 05/02/2014 quest' Ufficio ha richiesto per l'ennesima volta a codesta società la sostituzione della polizza in atti, ritenendo la stessa, sulla scorta delle premesse e considerazioni effettuate, non idonea per carenza dei requisiti individuati dalle norme richiamate in relazione alle qualità soggettive dell'emittente e anche perché scaduta;
- inoltre nella stessa nota è messo in evidenza che la società assicurativa Gable Insurance AG, che aveva rilasciato le bozze di fideiussione in questione, aveva allo stato i requisiti soggettivi per l'emissione delle polizze fideiussorie in ordine alle specifiche normative in materia;
- la società ha dato riscontro con nota prot. n. 2282 del 04/04/2014 allegando ancora una volta la bozza della fideiussione, rilasciata da Gable Insurance AG;
- entro i termini stabiliti, ritenuti congrui ed in ogni caso abbondantemente decorsi inutilmente, non è stata prodotta alcuna documentazione idonea ad assolvere l'obbligo di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d) della L.R. 31/2008;
- pertanto e di conseguenza con nota prot. n. 2579 del 24/04/2014 questo Ufficio ha dato comunicazione alla società di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla declaratoria di decadenza dell'A.U. rilasciata con D.D. n. 17 del 26.01.2011 assegnando contestualmente ulteriore termine congruo per l'adeguamento dei titoli fideiussori alle previsioni normative.

Ritenuto ancora che:

- in merito alla verifica di compatibilità ambientale dei due impianti fotovoltaici autorizzati con D.D. n. 16 del 26/01/2011 e con D.D. n. 17 del 26/01/2011 a favore della stessa società, sulla base di evidenza cartografica presente sul sistema telematico SIT Puglia e non disponibile all'epoca del rilascio delle AU in oggetto, è emerso che i due parchi fotovoltaici sono ubicati in estensione dell'impianto iniziale da 25 MW autorizzato a favore della società Sun Energy & Partners con A.U. n. 612 del 24.12.2009; poiché Sun Energy & Partners e Company Renewable Energy S.r.l. appartengono al medesimo gruppo societario, i due impianti proposti da Company Renewable Energy S.r.l. avrebbero dovuto essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA poiché, come espansioni dell'impianto originario da 25 MW, comportano il superamento della soglia di legge, vigente pro ratione temporis, che rendeva obbligatoria detta verifica;
- con nota prot. n. 2579 del 24.04.2014 la società ha inviato controdeduzioni del tutto insufficienti a superare il problema della compatibilità ambientale e dunque della verifica di VIA, allegando tra l'altro una nota, denominata dalla società ALL 2 non protocollata e né firmata che non risulta agli atti dell'Ufficio;
- d'altro canto, al di là di quelle che possono essere state le valutazioni dell'Ufficio in una fase istruttoria, non vi è dubbio che le conclusioni dell'attività amministrativa cui si pervenne all'epoca in ordine ai numerosi impianti fotovoltaici proposti dal gruppo societario in questione sono quelle riportate nella nota prot. n. 15673 del 05/11/2010 dove non è affatto considerato l'impianto da 25 MW autorizzato a favore della società Sun Energy & Partners con A.U. n. 612 del 24.12.2009; tali conclusioni sono state dettate, peraltro, dalla mancata cooperazione della Provincia di Brindisi, mentre adesso grazie al SIT, lo scrivente è in condizioni di effettuare verifiche autonome di prossimità e cumulabilità degli impianti, in particolare in sede di istruttoria delle richieste di proroga.

Constatato che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 31/2008 "Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto;
- che il mancato adeguamento e deposito di fideiussioni idonee ai fini dei requisiti richiesti al soggetto emittente costituisce inadempimento all'obbligo di cui all'art. 4 della L.R. 31/08, in quanto l'inidoneità del titolo equivale all'insussistenza dello stesso, non potendosi quindi dire soddisfatto l'obbligo di deposito

previsto dalla norma;

- che nonostante l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla declaratoria di decadenza dell'A.U. rilasciata con D.D. n. 17 del 26.01.2011 entro i termini stabiliti, ritenuti congrui ed in ogni caso abbondantemente decorsi inutilmente, non è stata prodotta alcuna documentazione idonea ad assolvere l'obbligo di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d) della L.R. 31/2008 ed è emersa l'insussistenza della verifica di assoggettabilità a VIA che avrebbe dovuto, a norma di legge, corredare l'autorizzazione unica in questione

Lo scrivente Servizio, sulla base di quanto riportato in narrativa e della relazione istruttoria a firma del funzionario istruttore ing. Stefania Melis rep. n. 32 del 12/06/2014 condividendone le conclusioni, ritiene necessario dare seguito e procedere con la declaratoria di decadenza della Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 16 del 26.01.2011, disponendo l'annullamento della stessa per le motivazioni di cui al presente provvedimento ed alle ulteriori riportate nella comunicazione di avvio di procedimento che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029/2010;

Viste le linee guida di cui al D.M. 10/09/2010;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

#### DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

Art. 2)

Di confermare la decadenza di diritto ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. n. 31/2008 della Determinazione dirigenziale n. 17 del 26 gennaio 2011 con cui si è provveduto al rilascio alla Società

Company Renewable Energy S.r.l., Località Restinco, C.P. 21, 72100 Brindisi dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 6.83 MW, ubicato nel comune di Brindisi alla contrada Restinco denominato "parco fotovoltaico Restinco" e delle relative opere di connessione alla rete elettrica.

Conseguentemente si dispone l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21/nonies della l. 241/1990, della medesima determinazione.

Art. 3)

Di notificare, a cura del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica la presente determinazione alla Società Company Renewable Energy S.r.l., Località Restinco, C.P. 21, 72100 Brindisi e al Comune di Brindisi ed a Terna S.p.A.

Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 8 (otto) fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino

---